

Comune di CASTEL DI LAMA

Provincia di ASCOLI PICENO

***PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI MODIFICA REGOLAMENTO TARI 2021
e documenti allegati***

L'Organo di revisione

ANDREINA FALZETTI

VERBALE N. 09

VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta Andreina Falzetti, Revisore unico del Comune di Castel di Lama nominato con delibera del Commissario Prefettizio in data 17/12/2020 e con Delibera del Consiglio Comunale n.37 del 29.12.2020

ricevuta

Con apposita comunicazione formale, in data 25.06.2021 tutta la documentazione necessaria per la redazione del presente parere

visti

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 in data 13 maggio 2014 e sue successive modificazioni nel quale veniva normata, in apposito capitolo n.3 articoli da 1 a 36 la Tassa Rifiuti – TA.RI.;

CONSIDERATO che la suddetta disciplina necessita di un integrazione conseguente all'entrata in vigore delle seguenti novelle normative:

- D. Lgs. 03.09.2020 n.116

- Art.30 comma 5 del D.L. 41/2021 convertito in L. 21.05.2021 n.69

VISTE le Deliberazioni 443/2019/R/Rif e 444/2019/R/Rif emanate in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con le quali è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario e sono state definite le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: "1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le

superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

CONSIDERATO che alla luce dell'impianto normativo in vigore dall'anno 2020 occorra trasferire la disciplina regolamentare comunale della componente TARI della IUC in un separato “Regolamento della Tassa Rifiuti (TARI)” contenente la disciplina locale ad oggi vigente con le modifiche ed integrazioni più avanti esposte nel presente atto;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti TA.RI. come da testo allegato alla presente deliberazione opportunamente modificato ed integrato secondo quanto sopra riportato;

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

esprime parere favorevole

alla proposta di delibera di Consiglio Comunale del 25.06.2021 n. 34 e dei documenti ad esso allegati, avente ad oggetto “Approvazione Modifica al Regolamento TARI 2021” per l'applicazione ho rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

Esanatoglia, 28.06.2021

L'Organo di revisione
ANDREINA FALZETTI